

# FOGLIO INFORMATIVO

## Prestito Finalizzato per le Aziende



Aggiornamento n. 5

Data ultimo aggiornamento Settembre 2007

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione sociale: Ducato SpA  
Sede legale: Lucca, via Carlo Angeloni 45  
Indirizzo telematico: [www.ducato.it](http://www.ducato.it)  
Iscrizione UIC nr. 35330 - Codice ABI nr. 32883  
Iscritta nell'elenco speciale ex Art. 107 D.Lgs. 385/93

Soggetta alla Vigilanza di Banca d'Italia  
Gruppo Banco Popolare  
Partita IVA e C.F. 04114010962  
Capitale Sociale: € 30.500.000,00 i.v  
Riserve risultanti da ultimo bilancio: 279.436.012,00 Euro

### CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

**Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica** Finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e/o prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le richieste di finanziamento presso rivenditori/prestatori convenzionati con l'intermediario e inoltrati a quest'ultimo. L'importo è in genere erogato direttamente al Convenzionato. Il Cliente si impegna a restituirlo secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

**E ventuali servizi accessori** Può ricorrere - su richiesta del Cliente - sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, invalidità, infortunio, etc.. [cfr. estratto delle condizioni generali di assicurazione]. Possono altresì ricorrere - sempre su richiesta del Cliente - altre coperture assicurative quali, ad esempio, polizza incendio e furto, polizza guasti meccanici, etc.

**Rischi relativi al prestito finalizzato** Essendo il prestito finalizzato a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

### CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI ALLE OPERAZIONI O AI SERVIZI (VALORI MASSIMI)

TAN (tasso annuo nominale - prezzo del prestito finalizzato - con riferimento all'anno civile 365 gg.): 23,00%  
TAEG\* (tasso annuo effettivo globale): 26,00%

Modalità di calcolo degli interessi: piano ammortamento costante o alla francese  
Commissioni: max € 500

Spese per eventuali coperture assicurative: 5% sull'importo erogato

Spese incasso rata: max € 2,50 cad.

Commissione di estinzione anticipata: 1% sul capitale residuo

Spese postali per invio comunicazioni alla clientela: € 5,00 cad. per ciascun destinatario

Spese produzione e invio bollettini postali: € 5,00

Spese per emissione duplicati di documenti: € 20,00

Spese conteggio di estinzione anticipata: € 5,00

Spese per il rilascio di garanzie: a carico del cliente in base alla vigente normativa fiscale e tariffe di agenzia  
Penali per ritardato pagamento: - interessi di mora: 10% annuo

- spese sollecito epistolare: max 5,00

- spese recupero telefonico: max 30,00 ad intervento

- spese per intervento società esattive: max 30% dell'importo incassato

Oneri fiscali e spese di bollo: come da normativa vigente

Eventuali spese stragiudiziali

Eventuali spese legali: secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

\* Taeg calcolato sulla base dell'anno standard, ai sensi del D.M. Tesoro 6 Maggio 2000.

Il tasso applicato da Ducato sarà sempre nei limiti stabiliti dalla Legge 108/96.

Il tasso effettivo globale medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta e mediante inserimento sul sito internet [www.ducato.it](http://www.ducato.it)

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dal contratto di credito finalizzato:

- La Società comunica l'eventuale accoglimento della presente domanda di finanziamento mediante conferma scritta, al ricevimento della quale la domanda non potrà più essere revocata a la Società sarà autorizzata ad erogare direttamente al convenzionato la somma finanziata. Ai soli fini della ricezione di tale comunicazione, il Cliente può eleggere domicilio presso il fornitore/convenzionato il quale, in tale ipotesi, sottoscriverà per ricevuta suddetta accettazione.

- Ove indicato nel contratto, la concessione del finanziamento può essere subordinata al rilascio di garanzia fidejussoria.

- Il Cliente si obbliga a:

- rimborsare il finanziamento ottenuto mediante rate mensili costanti, comprensive di capitale ed interessi, alle scadenze stabilite nel contratto, senza necessità di alcun avviso di scadenza al riguardo;

- comunicare alla Società eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e variazioni dei dati forniti ed indicati nella richiesta di finanziamento. Le comunicazioni effettuate dalla Società verranno inviate, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto dal Cliente.

- Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Società Finanziatrice. Eventuali somme versate agli esercizi commerciali non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della stessa Società Finanziatrice.

- In caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, sulle somme dovute, la Società potrà addebitare gli interessi di mora nella misura massima del 10% annuo.

- Il Cliente ha facoltà di estinguere in qualsiasi momento il proprio debito versando, in contanti e in unica soluzione, l'importo delle rate scadute, degli interessi di mora, del capitale residuo, degli oneri di anticipata estinzione nella misura dell'1% calcolato sul capitale residuo, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

- Il Cliente non può opporre eccezioni alla Società riconducibili al rapporto di compravendita intervenuto con il fornitore convenzionato, pertanto si impegna ad onorare i pagamenti alle scadenze previste, con precisione e puntualità, anche qualora i termini e/o le condizioni di consegna indicati non venissero rispettati, come pure nell'ipotesi in cui la consegna fosse parziale o i beni consegnati in tutto o in parte difformi da quanto convenuto, ritenendo di ciò responsabile esclusivo il fornitore convenzionato.

- Costituiranno decadenza dal beneficio del termine oltre alle previsioni dell'art. 1186 c.c.: a) il mancato pagamento alla scadenza di almeno una rata mensile, inteso che il pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore; b) l'esistenza di protesti cambiali o azioni esecutive, cautelari o concorsuali nei confronti del cliente e/o degli eventuali garanti; c) la mancata prestazione di garanzie promesse o la diminuzione di quelle già date; d) la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dal contratto; e) dichiarazioni non rispondenti a verità rilasciate per ottenere il credito o nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; f) mancato avviso di cambiamenti anagrafici o di ragione sociale e irreperibilità del cliente e/o degli eventuali garanti; g) l'inosservanza di una qualsiasi delle clausole riportate sul recto e sul verso del contratto.

- Con la sottoscrizione del contratto il garante presta a favore della Società garanzia fidejussoria per il puntuale e completo adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo. Pertanto si costituisce garante del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento concesso e di quant'altro dovuto in dipendenza delle clausole che regolano il finanziamento. Il tutto sino alla concorrenza di euro 100.000,00. Il fideiussore dispensa la Società dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., intendendo restare obbligato anche nel caso in cui la Società non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale o non le abbia proseguite.

- La Società potrà cedere a terzi i diritti derivanti dal contratto.

- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del Cliente.

- Per qualsiasi controversia tra il Cliente e la Società sarà da considerare quale unico foro esclusivo competente il foro di Lucca.

### DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO

**Centrale Rischi** Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche,...) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto credito".

**Convenzione** Accordo stipulato tra un negoziante ed un istituto finanziario, in base al quale il negoziante ottiene la possibilità di proporre ai propri clienti i prodotti di finanziamento forniti dall'istituto, impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla al finanziatore; per contro, il finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all'erogazione del finanziamento.

**Convenzionato (dealer)** Rivenditore di beni o servizi (auto, elettrodomestici, viaggi...) che, grazie alla stipula di convenzioni con uno o più istituti finanziari, è abilitato a concedere finanziamenti rateali ai propri clienti.

**Debito residuo** Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.

**Durata del finanziamento** Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

**Erogazione** Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito.

**Estinzione anticipata** Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nell'1% del capitale residuo).

**Garanzia fidejussoria** Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza.

**Insolvenza** Mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.

**Interessi di mora** Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

**Penale estinzione anticipata** Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.

**Piano di ammortamento** Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interessi, il debito estinto ed il residuo.

**Prestito finalizzato** Finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto; il negoziante, che ha stipulato una convenzione con una o più finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri clienti, riceve dalla finanziaria stessa il prezzo di acquisto dei beni e servizi. L'importo è erogato direttamente al negoziante.

**Quota capitale** Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

**Quota interessi** Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

**Rata** Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

**Rischio di credito** Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'ente finanziatore.

**TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale)** Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l'inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale).

**TAN (Tasso Annuo Nominale)** Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.